

ASSOCIAZIONE PREISTORIA IN ITALIA APS
C.F. 91178490685 – Sede legale Via Arapietra, 13 – 35124 Pescara (PE)

STATUTO

Versione conforme al testo dello Statuto dell'Associazione Preistoria in Italia,
approvato dall'Assemblea in data 17 Gennaio 2025

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, del Codice Civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'Associazione denominata "Associazione Preistoria in Italia", di seguito denominata "*Associazione*", con sede legale nel Comune di Pescara.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Associazione Preistoria in Italia APS".

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e salvo apposita delibera dell'Organo di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Pescara, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Statuto, efficacia ed interpretazione

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza le socie e i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività organizzativa stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

Articolo 3 - Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonoma, pluralista, democratica, apolitica e aconfessionale che non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dall'attività di volontariato.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, attraverso conferenze, seminari di studio, mostre e attività ricreative e culturali di vario tipo per contribuire alla divulgazione e alla conoscenza critica dei fatti, e favorire pratiche di pace e solidarietà.

L'Associazione afferma, promuove e tutela i diritti umani; contrasta ogni tipo di violenza (psicologica, fisica, sessuale ed economica), la tortura, la tratta, la schiavitù, la pena di morte e la guerra; favorisce le pratiche di riconoscimento delle diversità; persegue le proprie finalità con mezzi pacifici e democratici.

Inoltre vuole sostenere forme di aggregazione e socialità a partire dal territorio, anche a favore di soggetti in situazione di disagio sociale e/o economico, immigrati/e, ecc.

L'Associazione potrà sostenere, aderire, partecipare a iniziative promosse da soggetti pubblici e privati purché in sintonia con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione stessa.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, tra cui:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; es. attraverso la realizzazione di laboratori formativi per adulti e bambini, in collaborazione anche con scuole, istituti, altre associazioni operanti sul territorio nazionale, enti pubblici e privati;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; es. attraverso la promozione di attività quali spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, produzione e realizzazione di documentari e reportage, progetti di editoria, arte, architettura, archeologia, artigianato;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; es. attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, produzione e realizzazione di documentari e reportage, lungometraggi, medimetraggi, cortometraggi, spettacoli di teatro, di danza e musica, mostre e installazioni, promozione e realizzazione progetti di editoria, arte, architettura, archeologia, artigianato;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione:

- promuove il benessere delle persone ed il riconoscimento del diritto alla felicità;
- realizza attività per la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- promuove il riconoscimento dei diritti culturali, dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'inclusione digitale (e-Inclusion);
- promuove la ricerca, la produzione e la promozione culturale attraverso il mezzo cinematografico, audiovisivo, teatrale, musicale e artistico in generale;
- realizza attività quali ricerche, proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- promuove un approccio di genere nell'Associazione e nella società e la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutte e tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- svolge attività di sensibilizzazione finalizzate alla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni locali e dell'artigianato;
- promuove lo sviluppo del turismo sociale e la promozione turistica di interesse locale, sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione di soci e soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, assumere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna, stipulare accordi, contratti e convenzioni con la PA, con Associazioni, Fondazioni, altre Organizzazioni e con soggetti privati anche internazionali.

L'Associazione, inoltre, potrà:

- esercitare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontarie e volontari e dipendenti. Potrà raccogliere fondi anche attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- utilizzare competenze esterne per il perseguimento dei propri scopi;
- assumere o concedere fidejussioni e garanzie di ogni tipo, a favore proprio o di terzi;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e liberalità, ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, previa delibera assembleare ordinaria.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito delle proprie socie e dei propri soci, ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.

Soltanto se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle proprie socie e ai propri soci, nel rispetto dell'articolo 18 del presente Statuto.

Articolo 4 - Ammissione, numero degli associati, perdita qualifica di socia e socio

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Possono chiedere di associarsi tutte le persone fisiche e le associazioni di Promozione sociale che intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri *enti* del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle APS socie.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo in caso di:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- espulsione o radiazione.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/ e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di

accettazione sarà assolta con la consegna della tessera al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro trenta giorni. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/ la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 3 del presente Statuto.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al presente articolo dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Articolo 5 - Diritti e obblighi dei/le Soci/e

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli/le associati/e. Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e potervi partecipare;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- dimettersi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci/e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea delle socie e dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) il Responsabile dell'Ufficio di Tesoreria;
- 6) Organo di Controllo (eventuale, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore);
- 7) Organo di Revisione (eventuale, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore).

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Gli organi durano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 7 – Assemblea dei/le Soci/e

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo. Oppure può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci e delle socie; viene posto avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca oppure e/o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/ordinaria almeno quindici giorni prima.

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'Organo di Controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla o dal Vicepresidente. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delle socie; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei/delle presenti.

I voti sono palesi per alzata di mano, tranne quelli riguardanti le persone. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti le/i socie/i. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci e le socie compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Le deliberazioni sono prese sia in prima che in seconda convocazione e qualunque sia l'oggetto da trattare (tranne che per la fusione, la scissione, la trasformazione o scioglimento dell'Associazione e per le modifiche allo Statuto) con il voto favorevole della metà più uno dei soci e delle socie aventi diritto al voto presenti fisicamente.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria che riguardino la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e le modifiche allo Statuto, devono essere prese, sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di almeno quattro quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 21 del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci e le socie i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero dei componenti;
- approva il programma delle attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci e delle socie;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal del Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- elegge l'Organo di Controllo (eventuale);
- elegge l'Organo di Revisione (eventuale);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- delibera sulla scelta delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche allo statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e ne persegue gli obiettivi istituzionali. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Possono farne parte esclusivamente persone associate, viene eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 (cinque) eletti, compreso il/la Presidente, e comunque da un numero dispari, massimo 7 (sette), fra i/le soci/e; è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26 c. 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta mediante avviso (anche in forma elettronica/telematica), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di convocazione scritta, quando alla riunione sono presenti di persona tutti i suoi componenti.

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con la/il prima/o dei candidati non eletti. La Consigliera o il Consigliere subentrante dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri; Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni per il Consiglio Direttivo entro trenta giorni.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla o dal Presidente o da colei o colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare e tra gli altri, sono compiti di questo organo attuare tutte le deliberazioni dell'Assemblea, tra cui:

- redigere e presentare all'Assemblea il programma delle attività;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo di esercizio comprensivo della relazione di missione; il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- redigere e presentare all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- eleggere al suo interno il/la Presidente e il/la Vicepresidente;
- nominare il/la Responsabile dell'ufficio Tesoreria tra i propri componenti;
- accogliere le domande degli/delle aspiranti soci/e o respingerle con motivazione e curarne l'annotazione nel Libro dei soci e delle socie;
- verificare il regolare versamento da parte delle socie e dei soci della quota associativa;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal/dalla Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- stabilire i criteri di riconoscimento delle spese rimborsabili sostenute nell'interesse dell'Associazione;
- provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti;
- deliberare in merito al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle attività associative;
- deliberare sulla possibilità di avvalersi di competenze scientifiche anche esterne all'Associazione;
- provvedere al mantenimento dei contatti istituzionali;
- formulare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, a Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea delle socie e dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

I verbali delle sedute dell'Organo di amministrazione regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

Articolo 9 – Presidente, Vicepresidente e Responsabile dell'ufficio di Tesoreria

Presidente

Il/la Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica quanto l'Organo di amministrazione. Decade per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, revoca decisa dall'Assemblea. È rieleggibile

senza limiti di mandato; ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi, compiendo tutti gli atti che la impegnano. Compete al/alla Presidente:

- convocare presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci curandone l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati dai soci;
- sovrintendere alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'Associazione;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;
- sovrintendere alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'Associazione.

Vicepresidente

Anche questa carica è assegnata su nomina dal Consiglio Direttivo. Sostituisce il/la Presidente nel caso in cui questo sia assente o impossibilitato a espletare le sue funzioni. Nell'adempimento dell'incarico svolge tutti i compiti propri del/la Presidente, inclusa la rappresentanza dell'Associazione.

In caso di dimissioni del/la Presidente, spetta al/alla Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del/la nuovo/a Presidente.

Responsabile dell'ufficio di Tesoreria.

Svolge attività amministrative, contabili e di cassa dell'Associazione. È nominato/a dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti; compete alla/al Responsabile ufficio di Tesoreria:

- redige e sottoscrive i verbali del dal Consiglio Direttivo e assicura la libera visione ai soci;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- cura la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- cura la redazione dei bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- di concerto con il/la Presidente o di chi ne fa le veci, opera con banche e uffici postali, può firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, eseguire qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli/le.

Articolo 10 - Organo di controllo (laddove eletto)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica cinque anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 11 - Organo di Revisione legale dei conti (laddove eletto)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 12 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 – Risorse economiche

Le fonti di finanziamento dell'Associazione necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio e rendite patrimoniali;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
- contributi dello Stato, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi convenzionati;
- erogazioni liberali delle associate, degli associati o di terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- raccolte fondi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale. Le socie e i soci possono versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 15 – Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ogni anno predispone e presenta all'Assemblea dei soci, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 e 87 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Deve poi essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le scadenze previste.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea ordinaria con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione

dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 3 e per nuovi impianti o attrezzature.

Articolo 16 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il registro delle volontarie e dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 7 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 17 - Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017.

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 117/2017.

Articolo 18 - Lavoratori

L'Associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontarie e volontari o al 20% del numero delle socie e dei soci.

Articolo 19 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 20 - Regolamenti interni

Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti Regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea delle socie e dei soci.

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa,

lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Articolo 22 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

Letto firmato e sottoscritto.

Le fondatrici

Il presente testo è conforme allo Statuto approvato dall'Assemblea dei soci del "Associazione Preistoria in Italia APS" in data 01-07-2025 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara in pari data 10-07-2025.

La copia originale, firmata, è depositata presso la sede legale dell'Associazione.

L'Associazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – sezione APS